

**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
**Dipartimento IV, Servizio 4**  
**Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale**

<i>Impianto</i>	<i>Chimico</i>
<i>Localizzazione</i>	<i>Via Ardeatina, 100 – Pomezia (Località Santa Palomba) - Roma</i>
<i>Gestore</i>	<i>Procter &amp; Gamble Italia S.p.A.</i>
<i>Tipologia IPPC</i>	<i>4.1 lettera m Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie. (Impianto SUMA)</i> <i>Reparto MSG (Making Syntetic Granules) destinato alla produzione di detersivi in polvere.(connesso)</i> <i>Reparto HDL/TMU (Heavy Duty Liquid &amp; Test Market Unit), destinato alla produzione di detersivi liquidi.(connesso)</i>

**ALLEGATO TECNICO ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI  
CUI ALLA DD R.U. 4526 DEL 30/06/2010 e ss.mm.ii.**

**ED ALLEGATO ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE MAGGIO 2016**

(istanza presentata dalla società Procter & Gamble S.p.A. in data 22/01/2016 e  
assunta al protocollo 12303 del 25/01/2016)

**PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Gestore dovrà:

entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma (d'ora in avanti Arpa), ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (fatte salve quelle di cui è già stata data comunicazione);

1. entro il 30 gennaio di ciascun anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa, autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
2. entro il 1° marzo di ogni anno in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa e al Comune di Pomezia (d'ora in avanti Comune), una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; congiuntamente inviare copia degli autocontrolli ostensibili al pubblico; ove tale copia non pervenisse la Città metropolitana di Roma Capitale è autorizzata a pubblicare gli autocontrolli completi;

3. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D. 4526 del 30/6/2010 modificata con D.D. 4954 del 7/7/2010 e **D.D. R.U. 1894 del 08/05/2015**) e copie delle domande di modifiche non sostanziali del 28/9/2011, del 11/4/2013 e del 22/12/2014 e del **22/01/2016** con le relative documentazioni allegate;
4. "entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta compilazione. Le informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp>";
5. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e nelle relative integrazioni **di cui al punto 3** laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
6. fornire, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli;
7. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, conformemente a quanto previsto nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005, negli Allegati IV e V del Decreto Interministeriale 24/04/2008 e per le emissioni in atmosfera anche da quanto prescritto dall'art. 271 comma 18, nella Parte V del D. Lgs. 152/2006; in particolare, ove possibile, per le misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose non supera il valore limite di emissione ed indicare tali misure nei certificati analitici;
8. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo per tutto il periodo di tempo in cui l'impianto è sottoposto ad A.I.A.;
9. mantenere periodicamente l'identificazione dei punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera) secondo la codifica stabilita nella DD R.U. 4526 del 2010 modificata con D.D. 4954 del 7/7/2010 e **D.D. R.U. 1894 del 08/05/2015**, delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti e aggiornare gli eventuali nuovi punti di emissione di cui dovrà essere effettuata la georeferenziazione ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale dandone comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale;
10. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
11. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. adeguarsi ad eventuali modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e

comunicare eventuali variazioni societarie, del Rappresentante Legale e del Responsabile IPPC dell'impianto ed eventuali modifiche relative al Sistema di Gestione Ambientale, entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs 152/06;

13. informare tempestivamente la Città metropolitana di Roma Capitale, il Comune ed ARPA dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi del comma 3 lettera c dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
14. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto [come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 152/2006] alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa e al Comune. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità competente), ai sensi dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D. Lgs. 152/06, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto D.Lgs. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore dovrà inoltrare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
15. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune e ad Arpa. La Città metropolitana di Roma Capitale, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Città metropolitana di Roma Capitale stessa, nonché al Comune ed all'Arpa, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
16. **qualora siano interrotte temporaneamente tutte le attività dello stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni, è necessario comunicare alla scrivente Amministrazione e ad Arpa Lazio le seguenti informazioni:**
  - le misure che verranno intraprese nel periodo di sospensione al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi e finalizzate a evitare incidenti e limitarne le conseguenze;
  - la data presumibile di riattivazione degli impianti.

**Si ricorda inoltre che, nel periodo di interruzione, risultano sospese solo le prescrizioni strettamente collegate all'esercizio dell'impianto, mentre tutte le altre restano vigenti. La ripresa delle attività deve essere comunicata alla scrivente Amministrazione e ad Arpa Lazio con almeno 5 giorni di preavviso;**
17. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
18. comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, anche attraverso un cronoprogramma, le date indicative in cui intende effettuare gli autocontrolli delle matrici ambientali;
19. rispettare tutte le prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'ambito del D. Lgs. 334/99.

## **PRESCRIZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME E AUSILIARIE.**

20. Il Gestore dovrà regolare gli ingressi e lo stoccaggio delle materie prime e ausiliarie nello stabilimento coerentemente a quanto proposto nella domanda di autorizzazione; in particolare lo stoccaggio deve essere effettuato nelle aree appositamente predisposte e identificate come da tabella C1 del PMeC; la registrazione delle materie prime e ausiliarie in ingresso, deve essere effettuata in conformità a quanto indicato nella Tabella C1 nel PMeC;
21. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
22. devono essere monitorati i consumi idrici complessivi dell'impianto, differenziati tra le acque per usi industriale e le acque per usi igienico-sanitario. La registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nella Tabella C2 nel PMeC;
23. l'eventuale utilizzo di nuove materie prime e combustibili differenti da quelle comunicate nella domanda di AIA dovrà essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente; il Gestore deve, ogni 3 mesi, trasmettere alla Città metropolitana di Roma una nota riassuntiva delle variazioni relative all'introduzione o sostituzione di materie prime specificando se tali materie prime utilizzate nel processo produttivi sono pericolose o non e riportare eventuali conseguenze sui vari comparti ambientali (scarichi, emissioni);
24. nel caso in cui il Gestore, a seguito di modifiche della quantità e/o tipologia e pericolosità delle materie prime utilizzate, sia obbligato ad aggiornare la documentazione relativa alla valutazione di rischio di incidente rilevante, dovrà tempestivamente informare l'autorità competente in materia di incidente da rischio rilevante anche in merito agli eventuali e ulteriori rischi ambientali introdotti.

## **CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA**

25. La registrazione del consumo di energia elettrica e termica, deve essere effettuata in conformità a quanto indicato nella Tabella C3 nel PMeC;

## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

26. Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nel seguente quadro emissivo relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera, nei periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

### **Quadro emissivo e limiti di emissione dei punti di emissione convogliata:**

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Nm <sup>3</sup> /h	Temp (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite	Sistema di abbattimento
					mg/Nm <sup>3</sup>	
Impianto cogenerazione	<b>E1.1</b>	21.000	200	NOx	<b>250</b>	Sistema catalitico
				CO	<b>300</b>	Sistema catalitico
				Polveri	<b>5</b>	Sistema catalitico
				SO <sub>2</sub>	<b>30</b>	Sistema catalitico
D-Bin Sili (11-14)	<b>E2</b>	1.300	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche

Descrizione Impianto	Sigla emission e	Portata Nm <sup>3</sup> /h	Temp (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite	Sistema di abbattimento
					mg/Nm <sup>3</sup>	
D-Bin Silol 116	<b>E3</b>	1.000	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silol 117	<b>E4</b>	1.000	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
Filtro enzimi	<b>E5</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a pannelli
D-Bin Silol 152	<b>E7</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silol 15-16	<b>E8</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silol 153	<b>E9</b>	2.500	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silol 105	<b>E10</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silol 47/48	<b>E11</b>	1.400	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
DCM-MSG	<b>E12</b>	32600	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
CVG-MSG	<b>E13</b>	1.500	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silol 100	<b>E14</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
DC-MSG	<b>E16</b>	25.000	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
CVC Big-Bins	<b>E17</b>	1.200	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
KM	<b>E18</b>	6.600	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
DC-1 conf	<b>E28</b>	10.000	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
DC 2 conf.	<b>E30</b>	33000	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
CVC 1 conf	<b>E31</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
CVC 3 conf	<b>E32</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin silos 85	<b>E33</b>	1.600	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
Caldaia prod. Vapore – metano	<b>E34</b>	14.500	195	Polveri	<b>5</b>	
				NOx	<b>200</b>	
				CO	<b>100</b>	
				SOx	<b>35</b>	
Filtro enzima 1	<b>E36</b>	3.500	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtro a pannelli
Filtro enzima 2	<b>E37</b>	2.500	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtro a maniche
Filtro enzima 3	<b>E38</b>	1.500	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtro a pannelli
Filtro enzima 4	<b>E39</b>	2.000	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtro a pannelli
D-Bin Silo 120	<b>E40</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silo 86	<b>E41</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silo 118	<b>E42</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtro a maniche
DC 2 MSG	<b>E43</b>	15300	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtro a maniche
D-Bin Sili 150-151	<b>E44</b>	1.200	Amb	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silo 110	<b>E50</b>	1.400	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin 955	<b>E56</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
FBD	<b>E57</b>	73.000	60	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
				NOx	<b>100</b>	Filtri a maniche
				CO	<b>150</b>	Filtri a maniche
				SOx	<b>35</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silo 103	<b>E58</b>	1.400	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin Silo 550	<b>E59</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
Silo 110	<b>E60</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin 104	<b>E61</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
DC Intermedi	<b>E62</b>	35.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin 350	<b>E63</b>	1.400	Amb.	Polveri	<b>5</b>	Filtri a maniche
D-Bin 951	<b>E64</b>	1.400	Amb.	Polveri	<b>5</b>	Filtri a maniche
FBC	<b>E65</b>	35.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
CVC Intermedi	<b>E66</b>	6.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
D-Bin 510	<b>E67</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
Silos 202	<b>E68</b>	1.000	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtri a maniche
SUMA Demister	<b>E69</b>	3.500	35	Polveri	<b>5</b>	Scrubber, filtro elettrostatico
				SO3	<b>45</b>	Scrubber, filtro elettrostatico
				SO2	<b>15</b>	Scrubber, filtro elettrostatico
				SOV	<b>25</b>	Scrubber, filtro elettrostatico

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Nm <sup>3</sup> /h	Temp (°C)	Sostanze Inquinanti	Valori limite	Sistema di abbattimento
					mg/Nm <sup>3</sup>	
Gas combustibili SUMA	<b>E70</b>	11.500	300	Polveri	<b>50</b>	
				NO <sub>x</sub>	<b>500</b>	
				SO <sub>x</sub>	<b>1700</b>	
				CO	<b>150</b>	
Linea 1, 3 conf. HDL	<b>E71</b>	24.000	Amb.	SOV	<b>25</b>	
Linea 2 e LPD Conf HDL	<b>E72</b>	23.500	Amb.	SOV	<b>25</b>	
Enzimi 5	<b>E73</b>	1.800	Amb.	Polveri	<b>10</b>	Filtro a pannelli
<b>ACS HDL 3</b>	<b>E74</b>	<b>23.500</b>	<b>Amb.</b>	<b>SOV</b>	<b>25</b>	
<b>ACS HDL 4</b>	<b>E75</b>	<b>23.500</b>	<b>Amb.</b>	<b>SOV</b>	<b>25</b>	
<b>ACS HDL 5</b>	<b>E76</b>	<b>23.500</b>	<b>Amb.</b>	<b>SOV</b>	<b>25</b>	

Nota 1: i valori di emissione dell'emissione E1.1 sono riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> pari al 5%.

Nota 2: i valori di emissione dell'emissione E34 sono riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> pari al 3%.

27. i valori limite di emissione, fissati nel Quadro emissivo sopra riportato, rappresentano la massima concentrazione oraria di inquinanti che possono essere emessi in atmosfera;
28. ai fini dell'attivazione di nuovi punti di emissione e della riorganizzazione delle attività, rispetto ai punti di emissione già presenti, dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad all'ARPA quanto segue:

Messa in esercizio	con un anticipo di <b>15 (quindici) giorni</b> , la data di messa in esercizio dell'impianto
Messa a regime	Entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso. Entro 15 giorni, dalla data fissata per la messa a regime, i dati relativi alle emissioni come da art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

29. in caso di superamento di un valore limite di emissione il gestore deve adottare tempestivamente tutte le misure necessarie al ripristino della conformità ed informare la Città metropolitana di Roma Capitale, l'ARPA ed il Comune entro 8 ore dall'evento, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere ed indicando le misure e azioni correttive adottate;
30. la verifica di conformità ai valori limite di emissione dovrà essere effettuata per mezzo di campagne di campionamento e analisi discontinue secondo la frequenza stabilita nel PMeC; i metodi analitici da utilizzare sono quelli definiti nel PMeC; la durata di ogni campionamento deve essere conforme alle norme UNICHIM e tale da assicurare la rappresentatività del campionamento stesso rispetto alla tipologia di emissione;
31. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei limiti di emissione;
32. è vietato l'utilizzo dei ricambi di aria per allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva;
33. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi conformemente alla norma UNI 10169:2001; la sezione di campionamento deve essere

resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

34. i condotti di scarico devono essere verticali e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è necessario che il punto di emissione degli impianti termici risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
35. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dei relativi impianti e con la periodicità indicata nel PMeC;
36. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le metodiche indicate nel PMeC, sulla base delle norme CEN o, laddove non disponibili, delle pertinenti norme ISO ovvero delle norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Il Gestore dovrà effettuare la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs 152/2006;
37. i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel PMeC;
38. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi; tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 36 ore alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA nonché al Sindaco del Comune. In particolare devono essere registrate le fermate degli impianti, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni delle stesse ed eventuali interventi effettuati;
39. le emissioni convogliate elencate nella tavola che segue, individuate anche nella planimetria B20, non sono soggette a specifiche prescrizioni in conformità a quanto previsto alla parte V del D.Lgs. 152/06;

<b>Tavola: Emissioni convogliate non soggette a specifiche prescrizioni</b>			
<b>Ubicazione e (locali)</b>	<b>Punto di emissione</b>	<b>Origine emissione</b>	<b>Riferimento normativo</b>
Mensa	--	Cappe estrazione preparazione pasti	<i>Parte I All IV alla parte V D. Lgs. 152/2006</i>
Utilities	--	Gruppo elettrogeno < 1 MW termico a gasolio	<i>Parte I All IV alla parte V D. Lgs. 152/2006</i>
Laboratori	--	Cappe aspirazione laboratori controllo qualità e R&D	<i>Parte I All IV alla parte V D. Lgs. 152/2006</i>
Trattamento acque reflue	--	Impianto Fenton	<i>Parte I All IV alla parte V D. Lgs. 152/2006</i>

## Emissioni diffuse e fuggitive

40. gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino o vengano limitate le emissioni diffuse e fuggitive dalle lavorazioni autorizzate;

## PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ACQUA

41. le opere di scarico delle acque reflue industriali, comprendenti sostanze pericolose, dei reflui civili e delle acque di prima pioggia (impianto di depurazione/sistemi di trattamento/ reti di raccolta delle acque) nel corpo idrico superficiale denominato “Fosso Secco”, dovranno essere conformi alla **planimetria trattamento acque reflue B21** presentata dalla Procter & Gamble S.p.A.;
42. lo scarico delle acque reflue industriali, comprendenti sostanze pericolose, dovrà essere effettuato, al pozzetto fiscale PF2, a monte del sistema di trattamento finale di lagunaggio, nel rispetto dei seguenti limiti tabellari: Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006, per le sostanze indicate nel PMeC;
43. lo scarico delle acque reflue industriali, comprendenti sostanze pericolose, al pozzetto fiscale SF2, a valle del sistema di trattamento finale di lagunaggio, dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari: Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006 per le sostanze indicate nel PMeC;
44. lo scarico delle acque reflue di prima pioggia dovrà essere effettuato al pozzetto fiscale intermedio PF1, posto tra il sistema di trattamento chimico-fisico e il trattamento finale di lagunaggio, nel rispetto dei seguenti limiti tabellari: Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006, per le sostanze individuate nel PMeC e le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5. Parte Terza al D.L.vo 152/2006 dovranno essere sotto il limite di rilevabilità;
45. lo scarico delle acque reflue di prima pioggia dovrà essere effettuato, al pozzetto fiscale SF1, posto a valle del sistema di trattamento finale di lagunaggio, nel rispetto dei seguenti limiti tabellari: Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006 e le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5. Parte Terza al D.L.vo 152/2006 dovranno essere sotto il limite di rilevabilità;
46. lo scarico delle acque reflue domestiche, al pozzetto fiscale SF3, dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari: Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006;
47. la verifica di conformità ai valori limite di emissione dovrà essere effettuata per mezzo di campagne di campionamento e analisi discontinue secondo la frequenza stabilita nel PMeC; i metodi analitici da utilizzare sono quelli definiti nel PMeC stesso;
48. è vietata la diluizione dello scarico per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i;
49. è necessario mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/06, art. 101 c. 3);



**50. al pozzetto fiscale SF2 annualmente dovrà essere effettuata, oltre ai controlli previsti nel PmeC, una verifica annuale di tutti i parametri individuati nella Tabella 3 allegato 5 parte III al D. Lgs. 152/06 trasmettendone i risultati congiuntamente alla prescrizione n. 2;**

## **PRESCRIZIONI SUI PRELIEVI**

51. I limiti sulle quantità di acque prelevate sono definiti univocamente dalla concessione alla derivazione rilasciata dalla Regione Lazio;

52. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata dai pozzi e devono essere comunicati annualmente alla Città metropolitana di Roma Capitale, i prelievi effettuati e le relative modalità.

## **LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE**

53. L'area occupata dallo stabilimento di Pomezia ricade, secondo la zonizzazione acustica del Comune, in tre differenti Classi (IV, V, VI) corrispondenti rispettivamente ad aree ad intensa attività umana, prevalentemente industriali ed esclusivamente industriali per le quali i limiti di emissione ed immissione sono quelli di seguito riportati di cui la società è tenuta al rispetto:

Classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI LIMITE DI EMISSIONE	
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente e industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE	
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
IV Aree di intensa attività umana	65	55

V Aree prevalentement e industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI LIMITE DI QUALITA'	
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentement e industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

54. il Gestore dovrà effettuare le campagne di misura con la frequenza stabilita nel piano di monitoraggio e controllo, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche, nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;
55. le campagne di rilievi acustici devono rilevare i livelli sonori emessi, con misure presso i ricettori sensibili (abitazioni più prossime all'insediamento), durante il funzionamento alla massima potenzialità dell'impianto. In particolare effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005, finalizzato alla verifica di conformità ai valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno;
56. per mantenere livelli acustici accettabili presso i recettori presenti nell'area limitrofa si prescrive una scrupolosa verifica riguardo la manutenzione ordinaria e/o straordinaria su elementi impiantistici fissi e mobili, macchinari, giunti, manicotti, supporti vibranti ecc.. provvedendo quando necessario alle eventuali sostituzioni degli stessi;
57. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per la durata dell'atto autorizzativo, a disposizione degli Organi di controllo, qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

## RIFIUTI

58. il Gestore deve evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
59. in linea generale le aree per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere opportunamente identificate e contrassegnate per una rapida individuazione al fine di renderne nota la natura e la pericolosità dei rifiuti stoccati, con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione; le stesse dovranno riportare la natura dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici C.E.R. allo scopo di distinguerli dalla materie prime presenti nell'impianto stesso; i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati ed identificati separatamente dai rifiuti non pericolosi; qualora nel corso di validità dell'autorizzazione il Gestore intenda attivare nuove aree di deposito temporaneo, dovrà darne comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa ad eccezione dei depositi temporanei di cantiere e/o di manutenzione straordinaria;
60. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legislazione vigente (art. 183 del D.Lgs. 152/06 e succ. modif. e integraz.). La registrazione dei controlli sul "deposito temporaneo" verrà effettuata come previsto dal PMeC. In particolare il deposito temporaneo deve essere effettuato in aree opportunamente identificate e dotate di appositi bacini di contenimento laddove possano verificarsi fuoriuscite di sostanze inquinanti e per categorie omogenee di rifiuti; inoltre devono essere rispettate le norme tecniche pertinenti e le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nonché l'imballaggio e l'etichettatura delle stesse;
61. I rifiuti devono essere stoccati preferibilmente nelle aree interne dello stabilimento; qualora venissero depositati nelle aree esterne devono essere stoccati in idonei contenitori atti ad assicurare un sufficiente livello di protezione, ad impedirne il dilavamento in caso di precipitazioni e a prevenire la dispersione di sostanze o materiali nel suolo o in atmosfera. In particolare devono essere evitati i depositi di rifiuti o sostanze pericolose nelle vicinanze delle aree non pavimentate del sito produttivo e l'accatastamento dei contenitori deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in altezza tale da evitare cadute all'esterno dell'area pavimentata in caso di incidente;
62. deve essere garantito che le infrastrutture di drenaggio, convogliamento e trattamento dei reflui provenienti dalle aree di stoccaggio dei rifiuti siano dimensionati in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che i rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali;
63. i rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento. I contenitori devono essere posizionati in bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
64. gli eventuali recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia

di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;

65. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;
66. tutti i rifiuti devono essere preventivamente caratterizzati e identificati secondo il codice CER per individuare la forma più idonea di gestione e deposito. In particolare per i rifiuti identificati come non pericolosi in quanto diversi dai relativi pericolosi ("voci a specchio") il gestore dovrà effettuare periodiche analisi di caratterizzazione e prevedere comunque analisi per le altre tipologie di rifiuti per i quali la composizione non sia determinabile o in caso di modifiche impiantistiche o al ciclo produttivo;
67. il Gestore dovrà assicurare che il ritiro dei rifiuti prodotti avvenga da parte di soggetti autorizzati per il trasporto delle specifiche categorie di rifiuti con mezzi opportunamente autorizzati e che i rifiuti vengano conferiti ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati a trattare le specifiche tipologie di rifiuti. Copie delle autorizzazioni in corso di validità di trasportatori e impianti di recupero e smaltimento dovranno essere archiviate e conservate da parte del Gestore.

## **SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE**

68. il Gestore dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento (interna ed esterna) per prevenire infiltrazioni di contaminanti nelle acque sotterranee;
69. il Gestore dovrà, entro sei mesi dal rilascio del presente atto, presentare un piano per effettuare entro i successivi 12 mesi e, successivamente, ogni 5 anni per le acque sotterranee ed ogni 10 anni per il suolo, l'analisi delle sostanze indicate all'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06;

## **PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI**

70. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;
71. Arpa potrà definire, anche su istanza motivata del Gestore, modifiche alle modalità attuative del P.M.eC., al fine di garantire l'efficacia ai fini del monitoraggio delle azioni di autocontrollo;
72. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da Arpa previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dagli artt. 29 bis e successivi del decreto legislativo 03 aprile 2006n. 152" e s.m.i.;

73. il Gestore dovrà versare, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato;

74. la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio dovrà :

- a. verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore (punto 2 del presente Allegato Tecnico) individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Provincia;
- b. accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
- c. effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel piano di monitoraggio e controllo comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006.